



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

Sezione I Penale, composta dai Magistrati:

1. GIARDINA Dott. SALVATORE Presidente
2. VANNUCCI Dott. SSA LINDA Consigliere
3. SACCO Dott. SA ANNAMARIA Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal

Dott. SSA VANNUCCI sentiti il

Procuratore Generale, l'appellante e i

difensore DUCCI M DI MONTECATINI TERME

DI RAUCCIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

Ri M nato a Monsummano Terme il dom.

dich. in (PT), via CONTUMACE

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 110,61 n. 11,624 bis e 625 n. 2 c.p., perchè in concorso tra loro, si impossessavano di un "orcio" e due "pille", sottraendole a L Cz che le deteneva, mediante l'introduzione nella proprietà della confinante "Carrozeria M" ed usando violenza sulle cose tagliando la rete di recinzione che divideva le due proprietà.

N° 404 Reg.Sent.

N°76\11Reg.Gen.

N°2152\07N.R.

N° Camp.Pen

SENTENZA

In data **06 FEB. 2013**

Li.....

Fatte schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

Il Cancelliere

Li.....

Trasmesso estratto sentenza alla Procura

Gen. Sede e Questura

di.....

Il Cancelliere

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e profittando delle relazioni d'ufficio che il R. aveva con la Carrozzeria M. nella persona dell'amministratore unico P. E., che gli consentiva di aver un codice di disattivazione dell'allarme.

In Monsummano Terme (PT) in data 5.5.2007.

b) del delitto di cui agli artt. 110, 61 nn. 2 e 11 e 614 c.p. perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al superiore capo d'imputazione, si introducevano all'interno della Carrozzeria Mi., di proprietà di E. P., contro la volontà del proprietario.

Con l'aggravante di aver agito profittando delle relazioni d'ufficio che il R. aveva con la Carrozzeria M. nella persona dell'amministratore unico P. E., che gli consentiva di aver un codice di disattivazione dell'allarme.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Monsummano Terme in data 11.6.2010 che, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiarava

R. M. colpevole del reato a lui ascritto al capo a), con riferimento all'impossessamento di un "orcio", ritenuto assorbito il resto di cui all'art. 614 c.p. nel reato di furto, riconosciute le circostanze generiche prevalenti sulle aggravanti lo

condannava

alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. ordinava che la pena rimanesse sospesa fino ai termini di legge.

Visto l'art. 538 c.p.p. condannava R. M. al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese legali da quest'ultima sostenute che si liquidavano in euro 800 oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolveva R. M. dall'imputazione a lui ascritta in ordine al furto di due bille per non avere commesso il fatto.



Conclusioni delle parti:

P.G.: conferma della sentenza.

Difensore dell'imputato: accoglimento dei motivi di appello ai quali si riporta, in particolare al mancato riconoscimento del legittimo impedimento.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa a conclusione del dibattimento il 11-6-2010 il Tribunale di Pistoia-Sezione Distaccata Monsummano Terme ha ritenuto M. R. colpevole di cui agli artt. 624 bis-625 n.2, e 61 n.11, 110 CP, commesso il 5.5.2007, e lo ha condannato – limitatamente al fatto del furto di un orcio – alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; ha concesso la sospensione condizionale della pena, ed ha condannato R. ex art. 538 CPP a risarcire i danni a favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede separata, nonché alla rifusione delle spese in favore di detta parte civile. Assolveva l'imputato dal furto di due "pille" per non avere commesso il fatto.

Secondo il Tribunale, R. era stato visto dalla p.o. mentre di notte riponeva delle cose in un'auto parcheggiata sulla strada adiacente all'abitazione di costei; la mattina successiva la p.o. C. constatava che era stato creato un varco nella rete di recinzione che divideva la sua proprietà da quella della carrozzeria M., e che era sparito un orcio. Il giorno successivo R. si presentò spontaneamente e riconsegnò l'orcio, come riferito anche dal teste S. (cui R. aveva confessato di avere commesso quella sera "una ragazzata"); inoltre la P. titolare della carrozzeria M. aveva dichiarato che quella sera era stato disinnescato l'allarme dell'esercizio, inserendo un codice segreto che solo R. dipendente della ditta, poteva conoscere. Si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche, per il modesto valore dell'oggetto, e per il comportamento del prevenuto che lo aveva restituito.

***** L'imputato appellante attraverso il suo difensore avv. C. M. contro la sentenza indicata, ha proposto un unico motivo: chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza impugnata a seguito della nullità dell'udienza preliminare per violazione del diritto di assistenza dell'imputato ex art. 178 lett. C) del CPP. Affermava che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il 23.2.2009, la difesa aveva eccepito la nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti consecutivi ex art. 185 CPP, perché il GUP aveva privato l'imputato dell'assistenza difensiva fiduciaria, dando luogo alla suddetta nullità.

Il Giudice monocratico aveva rigettato l'eccezione ritenendo che la motivazione espressa dal GUP sul legittimo impedimento fosse insindacabile da parte del giudice. Nel caso invece sussisteva una nullità generale a regime intermedio tempestivamente eccepita ex art. 180 CPP e non sanata, perché la motivazione da parte del giudice vi era stata ma era errata: in quanto sussisteva l'impedimento del difensore, il quale aveva partorito venticinque giorni prima. Il rigetto violava il protocollo d'intesa che era stato sottoscritto dal Tribunale di Pistoia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

***** Dopo due rinvii per difetto di regolare notificazione all'imputato del decreto di citazione, infine nell'udienza del 6 febbraio 2013 si dichiarava contumace l'imputato; dopo la relazione, le parti comparse – difensore dell'imputato e Procuratore Generale – esponevano le conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello merita accoglimento. Dagli atti acquisiti – trasmessi dal Tribunale di Pistoia dopo l'udienza del 2-3-2012 davanti a questa Corte – risulta che fu proposta dall'avvocato C. M. difensore d'ufficio di un'istanza di rinvio dell'udienza preliminare del 20 maggio 2008, allegandosi certificazione di parto avvenuto il 24 aprile precedente. Il GUP respinse l'istanza di rinvio, con motivazione nella quale rilevava, a prescindere dalla tardività dell'allegazione, che il certificato sottoscritto dall'ostetrica non documentava un assoluto impedimento a comparire essendo il parto avvenuto 25 giorni prima, e non risultando né essendo state addotte complicazioni per la medesima né altre situazioni che le precludessero la partecipazione all'u.p.

Il Tribunale di Pistoia nell'udienza di smistamento del 23-2-2009 respinse la questione di nullità, osservando che la richiesta di rinvio per impedimento era stata presa in esame dal GUP che aveva motivato al riguardo e non vi era stata dunque un'omessa valutazione dell'allegato assoluto impedimento, omessa valutazione che sola poteva comportare una nullità assoluta risolvendosi in pregiudizio del diritto di difesa. In definitiva, ritenuta insindacabile la motivazione espressa dal GUP, rigettò l'istanza.

In realtà, la questione era stata tempestivamente eccepita (questione concernente nullità concernente gli atti dell'udienza preliminare), e rigettata dal GIP che celebrò l'udienza con la presenza di un difensore nominato ex art. 97 comma IV del CPP, e la questione era fondata poiché erano decorsi soltanto venticinque giorni, dunque neppure un mese dall'avvenuto parto della titolare dell'ufficio di difensore, avv. C. M., che attestò tale condizione, oltretutto rilevante in base al protocollo d'intesa all'epoca vigente nell'ufficio giudiziario di Pistoia, richiamante la normativa di cui al D.Lgs.151/2001 sulla tutela della maternità; il cui art. 16 proibisce di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto, donna che è onerata di presentare entro trenta giorni dal parto il certificato di nascita del figlio (art. 21 comma 2).

Nel caso si è verificata una nullità generale a regime intermedio ex art. 180 CPP, in quanto l'ordinanza errò motivando nel senso dell'insussistenza del legittimo impedimento dell'unico difensore di fiducia di R., nullità tempestivamente eccepita, e non sanata. Conseguenza la nullità della sentenza impugnata.

*** La motivazione del presente provvedimento sarà depositata nel termine di sessanta giorni.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 604 co. IV CPP, e 605 CPP, dichiara la nullità della sentenza Tribunale Pistoia Sez. Dist. Monsummano Terme del 11-6-2010, appellata dall'imputato R. M., e dispone il rinvio degli atti allo stesso Tribunale.

Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.

Firenze, 6 febbraio 2013

Il consigliere estensore
(dr. Linda Vannucci)

Linda Vannucci

Il Presidente
(dr. Salvatore Giardina)

Salvatore Giardina

Depositato in Cancelleria

29 MAR 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Carmela Berlino